

Tribunale di Pescara, 6 maggio 2008 – Est. Falco.

Elenco telefonico – Errore nella indicazione del recapito telefonico dell'abbonato e della sua qualifica di avvocato – Inadempimento del contratto di abbonamento telefonico – Sussistenza.

Errore contenuto in elenco telefonico "Pagine Gialle Telecom", strutturato in funzione della suddivisione degli abbonati per categorie professionali – Pericolo di perdita di clientela – Sussistenza – Domanda ex art. 700 c.p.c. di condanna di Telecom Spa alla diffusione di una errata corregge tra gli abbonati – Fondatezza.

L'errata e colpevole indicazione dei dati identificativi di un professionista (nel caso di specie avvocato) nell'elenco telefonico denominato PAGINE GIALLE (strutturate mediante la suddivisione degli abbonati per categorie professionali) costituisce inadempimento contrattuale ed è idoneo a ledere il professionista nella propria chance di divenire il destinatario della scelta da parte dei potenziali clienti. (mb)

L'errata e colpevole indicazione dei dati identificativi di un professionista nell'elenco telefonico denominato PAGINE BIANCHE (il quale non contempla una suddivisione degli abbonati per categorie professionali ma solo la loro elencazione in ordine alfabetico) pur costituendo inadempimento contrattuale ed integrando la sussistenza del fumus boni iuris della fondatezza della domanda non determina tuttavia un pregiudizio irreparabile ai fini della concessione della misura di cui all'art. 700 cod. proc. civ.. (mb)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 29.4.2008;

esaminati gli atti processuali nonché le contrapposte tesi delle parti.

Ritenuto - all'esito della delibazione sommaria esperibile nella presente procedura - che il ricorso introduttivo risulta infondato per difetto di "periculum in mora", per le considerazioni che seguono.

A) Premesso innanzitutto che con il ricorso ex art. 700 c.p.c. di cui è causa B. ha chiesto ordinarsi in via urgente:

- Alla SEAT PAGINE GIALLE ed a TELECOM la diffusione presso gli "abbonati telefonici" di una errata corregge adesiva di correzione (quanto ai propri dati e recapiti telefonici) dell'elenco PAGINE BIANCHE.

- Alla SEAT PAGINE GIALLE ed a TELECOM la rimozione dall'elenco telematico PAGINE BIANCHE del recapito e delle utenze telefoniche del proprio vecchio studio professionale sito in Corso * di *.

- Alla sola SEAT PAGINE GIALLE la diffusione presso gli "abbonati telefonici" di una errata corregge adesiva di correzione (quanto ai propri dati e recapiti telefonici) dell'elenco PAGINE GIALLE.

B) Specificato - in ordine agli eventi sopravvenuti al deposito del predetto ricorso - che:

- Nelle more del giudizio B. ha rinunciato alle domande cautelari spiegate nei confronti della SEAT PAGINE GIALLE.

- Tra B. e la SEAT PAGINE GIALLE è quindi intervenuta una espressa cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla spese di lite.

- SEAT PAGINE GIALLE è stata pertanto estromessa dal giudizio, proseguito - di conseguenza - soltanto nei confronti della TELECOM.

- Nessuna delibazione giudiziale deve quindi (più) compiersi con riferimento alle iniziali pretese attoree di disporre la diffusione di una errata corregge sull'elenco delle PAGINE GIALLE

(domanda rivolta, verso la sola SEAT PAGINE GIALLE) e di condanna della medesima (in solido con la TELECOM) alle ulteriori correzioni sugli altri elenchi.

IL CASO.it

C) Rilevato che la eccezione preliminare della TELECOM di difetto di legittimazione passiva a fronte delle pretese cautelari "attoree" è infondata in quanto ed in sintesi:

- Il ricorrente ha concluso con TELECOM (in data 2.4.2007) il nuovo contratto di abbonamento telefonico di cui lamenta - per le ragioni di cui al relativo ricorso - la (successiva) "erronea" esecuzione.

- Il ricorrente - deducendo l'inesatto adempimento della TELECOM alle obbligazioni di "aggiornamento" cartaceo ed informatico dei propri dati di utente telefonico - pretende (ex art. 1372 c.c.) dalla stessa (quale propria controparte contrattuale e - quindi e per ciò solo - quale legittima propria controparte "processuale") l'esatta esecuzione di dette obbligazioni.

- La piena riconducibilità all'oggetto delle obbligazioni negoziali contratte da TELECOM (e non da terzi) verso il ricorrente della prestazione di (corretta) inserzione del "nuovo abbonato" nei nuovi elenchi telefonici di cui è causa (ossia della prestazione di cui quivi è chiesta l'esecuzione coattiva in forma specifica ed in relazione alla quale - di conseguenza - va valutata la legittimazione passiva) è peraltro significativamente confermata dalla richiesta "ante causam" (del 20.4.2007) che TELECOM (e non terzi) inviò (o meglio - asserisce di avere inviato: vd. infra) al cliente di controllare la correttezza dei dati in questione, dei quali la medesima, quindi, si riteneva (all'epoca) garante.

- Il "riparto" di competenze interne che TELECOM avrebbe con SEAT PAGINE GIALLE (evidentemente in forza di apposito contratto tra la prima e la seconda) in ordine alla "gestione" di detti dati dei clienti è ovviamente inopponibile (ex art. 1372 c.c.) a questi ultimi (perché terzi rispetto ad esso).

D) Ritenuto che l'esame delle risultanze processuali fa ritenere acquisita (all'esito della delibazione sommaria esigibile nella presente fase cautelare) la sussistenza della prova (ancorché sommaria ma in tale sede processualmente sufficiente) della fondatezza dell'addebito del ricorrente alla TELECOM di un colpevole errore nella inserzione dei propri dati identificativi negli elenchi-abbonati (con conseguente sussistenza - nella specie - del fumus boni iuris della pretesa cautelare attorea), per le ragioni che seguono.

Premesso in fatto che:

- In data 30.3.2007 B. è receduto dal precedente contratto Telecom relativo alle (precedenti) linee telefoniche relative al proprio (precedente) indirizzo di Corso * (cfr. il recesso del 30.3.2007).

- In data 2.4.2007 B. ha quindi sottoscritto unitamente alla TELECOM un nuovo contratto di abbonamento telefonico con i seguenti dati: "B. AVV. M., *, PIAZZA * N. * *" (cfr. il contratto di abbonamento del 2.4.2007).

- Tali dati (direttamente ricevuti da TELECOM con la sottoscrizione del predetto nuovo contratto) erano quindi (da quel momento) i dati del "nuovo abbonato" da inserire (come tali) nei nuovi elenchi telefonici (dichiaratamente aggiornati al 10.7.2007: cfr. la copertina degli elenchi).

Osservato di conseguenza che nel nuovo elenco PAGINE BIANCHE TELECOM:

- B. avrebbe dovuto essere indicato con la qualifica di Avvocato ("B. AVV. M.") al nuovo (ed unico) indirizzo di "*, PIAZZA * N. * *".

- Non avrebbe dovuto essere più presente il vecchio e (per effetto del recesso del 30.3.2007) non più operante (circostanza pacifica) recapito telefonico professionale di "B. AVV. M. Studio legale Corso * [...]".

IL CASO.it

Rilevato per contro nella specie il nuovo elenco PAGINE BIANCHE TELECOM:

- Ha ommesso di inserire - al fianco dell'indirizzo del B. di *, PIAZZA * N. * - la qualifica (pur all'uopo dallo stesso indicata nella comunicazione dei nuovi dati) di Avvocato.

- Ha continuato inoltre ad indicare le precedenti linee telefoniche del B. (questa volta con la qualifica di Avvocato), nonostante l'intervenuto recesso dalle stesse (con la pacifica inoperatività di quelle linee che ne è pacificamente conseguita).

- Contiene quindi un colpevole errore di "identificazione" del nuovo abbonato.

Rilevato a tale ultimo riguardo che la pretesa della TELECOM di imputare a B. la responsabilità del predetto errore (sulla base dell'assunto per cui quest'ultimo non provvede a "modificare e/o completare i dati "pre-compilati" su un questionario asseritamente inviatogli proprio al fine di verificare l'esattezza dei dati stessi) è infondata in quanto:

- TELECOM ha dedotto di avere inviato il predetto questionario al B. e - pur tuttavia - di non

avere avuto alcuna risposta da quest'ultimo.

IL CASO.it

- B. ha negato di avere mai ricevuto un tale questionario.
- A fronte di tale specifica allegazione da parte del B. del fatto ("negativo") di non avere mai ricevuto detto questionario, la TELECOM era ovviamente gravata dall'onere di fornire prova documentale del proprio ("positivo") assunto.
- Nessuna prova è stata tuttavia fornita al riguardo (cfr. la mancanza di qualsivoglia prova dell'avvenuta spedizione della missiva del 20.4.2007, allegata in atti, con cui TELECOM avrebbe inviato alla controparte il predetto questionario).
- Un simile difetto di prova si riverbera ovviamente (ex art. 1697 c.c.) sulla parte che avrebbe dovuto fornire prova dei fatti eccepiti.
- Peraltro è significativo sottolineare che: a) TELECOM - per effetto tanto del recesso del 30.3.2007 quanto della sottoscrizione del nuovo abbonamento con B. del 2.4.2007 - aveva già il possesso dei dati da inserire (e da non inserire più) nel nuovo elenco; b) tale circostanza è confermata dal fatto che le prime bollette di PAGINE GIALLE relative alla nuova linea telefonica del B. riportarono l'esatta intestazione del nuovo abbonato "STUDIO LEGALE AVV. M. B. *, PIAZZA * N. *".

D) Detto della sussistenza (come quivi emersa in via sommaria) del fumus boni iuris (errata e colpevole indicazione nell'elenco PAGINE BIANCHE dei dati identificativi dell'abbonato Avv. M. B.) della pretesa cautelare attorea spietata contro TELECOM (di condanna della stessa alla diffusione di una errata corrigge sull'elenco delle PAGINE BIANCHE), deve tuttavia ritenersi il difetto nella specie - per le ragioni che seguono - del periculum in mora necessario per la tutela ex art. 700 c.p.c. quivi invocata.

Premesso in diritto che:

- Chi "ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito" (cfr. l'art. 700 c.p.c.).
- I provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'art. 700 c.p.c., hanno - quindi - natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che "il diritto" da far valere in via ordinaria non resti medio tempore irrimediabilmente pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronuncia del giudice non risulti inutile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3473 del 09/04/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15986 del 20/12/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6785 del 24/05/2000).

Rilevato che nella domanda cautelare introduttiva del presente procedimento il ricorrente - per fondare la propria pretesa di ottenere il caldeggiato provvedimento correttivo ex art. 700.c.p.c. - ha dedotto (anche attraverso il richiamo a taluna giurisprudenza di merito pronunziatasi in materia) che in mancanza di esso egli - quale libero professionista - subirebbe "un pregiudizio difficilmente riparabile" al proprio avviamento commerciale ed alle potenzialità espansive dello stesso e, più in generale, un grave pregiudizio, di difficile quantificazione, alla propria attività d'impresa (cfr. il ricorso).

Ritenuto tuttavia che il pericolo di pregiudizio allegato non appare qualificabile come pregiudizio irreparabile posto che:

- Esso si sostanzia - tanto secondo la esplicita prospettazione attorea quanto in ragione della considerazione obiettiva del contenuto della vicenda - in pregiudizio di natura meramente patrimoniale, ossia nel pericolo di perdita di clientela.
- Esso quindi - quale pregiudizio di natura eminentemente patrimoniale - è per definizione riparabile, attraverso il futuro e corrispondente risarcimento pecuniario.

Ritenuto inoltre che la tipologia di errore "grafico" di cui è processo non risulta idonea a causare al ricorrente una perdita della propria già acquisita clientela posto che (come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza richiamata dalla resistente):

- Coloro che sono già clienti del ricorrente hanno già (per ciò solo) la piena possibilità (in alcun modo "attinta" dall'errore TELECOM di cui è processo) di continuare a contattare il loro avvocato con i recapiti ordinariamente (e notoriamente ex art. 115 c.p.c.) apposti nella corrispondenza legale, in calce, a margine o nell'intestazione degli atti processuali etc, ossia attraverso quegli strumenti cui ordinariamente si ricorre nell'ambito di una relazione professionale (già) instaurata con il cliente.

IL CASO.it

- Ma anche a voler prescindere da ciò ed anche volendo in ipotesi ritenere che taluni attuali

clienti del ricorrente (abituati a contattarlo esclusivamente attraverso l'elenco telefonico PAGINE BIANCHE e per mezzo di questo, al numero del vecchio studio legale, ormai disattivato) non avessero (e non abbiano) altro modo se non le PAGINE BIANCHE per risalire al recapito telefonico del loro avvocato, ed anche volendo quindi presumere che dalla "confusione" di cui al predetto elenco (ad esempio constatando sia la persistente disattivazione del numero telefonico dello studio di Corso *, pur ivi ancora indicato, sia la mancanza di altri recapiti dello studio professionale, e non tentando di contattarlo all'altro numero ivi indicato) gli stessi possano decidere di recedere dal rapporto professionale, un tale danno (perdita di parte della originaria clientela) sarebbe da un lato non irreparabile (perché - essendo danno economico - sarebbe integralmente ristorabile all'esito del preannunciato giudizio di merito risarcitorio) e dall'altro - peraltro - di futura non disagevole dimostrazione attraverso la prova (sicuramente possibile e come tale esigibile) della esistenza di specifici precedenti clienti che - in ragione dei disguidi informativi in parola - abbiano successivamente (e sino alla pubblicazione del futuro elenco telefonico per l'anno 2009) revocato il mandato al ricorrente, sì da provocare al medesimo un mancato guadagno. Ritenuto che alla stessa conclusione in termini di idoneità dell'errore "grafico" di cui è processo a causare al ricorrente una perdita di clientela appare doversi pervenire (oltre che con riferimento a coloro che sono già clienti del ricorrente, anche) ai nuovi potenziali clienti del B..

IL CASO.it

Premesso che nuovi clienti di qualsivoglia avvocato (e, più in generale, di qualsivoglia professionista) possono divenire:

A) O coloro che (avendo bisogno della relativa prestazione professionale) si rivolgano allo stesso (e non ad altri suoi colleghi), su consiglio (in genere, per positive referenze) di terzi.

B) Oppure coloro che (avendo bisogno della relativa prestazione professionale) si rivolgano allo stesso (e non ad altri) del tutto casualmente.

Precisato che assume al riguardo rilievo centrale la considerazione comparata del fatto per cui:

- L'errore (indicazione soltanto del vecchio numero telefonico dell'Avvocato e del suo vecchio studio legale, senza alcuna indicazione del nuovo recapito professionale) presente sulle PAGINE GIALLE (che riportano, come noto e come dimostrato dalle relative pagine allegate al fascicolo attoreo, una suddivisione degli abbonati per categorie professionali) costituisce errore certamente idoneo ad impedire (già a priori) che il B. possa essere "scelto" (sino al nuovo elenco, che sarà diffuso ad ottobre 2008) da chi - bisognoso di un legale - ricorra a tal fine alle PAGINE BIANCHE (voce avvocati) e - nella ampia griglia di legali ivi pubblicizzati - ne scelga uno nel modo causali sub B), e ciò per il solo fatto che il quell'elenco il B. oggi non è in alcun modo rintracciabile telefonicamente.

- Da tale prospettiva, quindi, il B. è indubbiamente leso nella propria chance (di cui invece godono gli altri colleghi) di divenire il (casuale) destinatario di tali scelte.

- L'errore presente sulle PAGINE GIALLE (e le conseguenze "cautelari" che da esso sarebbero potute derivare) esula tuttavia dalla cognizione del presente giudizio (vd. punto B della presente motivazione), avendo il ricorrente rinunciato alla relativa domanda (spiegata - come detto - nei confronti della sola SEAT PAGINE GIALLE).

- L'unico errore di cui il Giudice deve occuparsi è infatti quello presente sul (diverso) elenco delle PAGINE BIANCHE il quale (come altrettanto noto e come dimostrato dalle relative pagine allegate al fascicolo attoreo), non contempla una suddivisione degli abbonati per categorie professionali, bensì una indicazione in ordine meramente alfabetico degli abbonati.

- Ora l'elenco PAGINE BIANCHE, per come strutturato (in funzione della propria funzione di rintracciabilità del numero telefonico esclusivamente per ordine alfabetico dell'abbonato) presuppone che chi si appresti ad utilizzarlo già conosca il cognome del soggetto di cui vuole acquisire il recapito telefonico: onde è evidente che l'errore grafico non lede il B. nella propria summenzionata chance di essere (casualmente) scelto da nuovi clienti, e ciò per il solo fatto che detto elenco (come detto, non suddiviso per categorie professionali) non consente ai lori utilizzatori di effettuare le scelte di causale contatto professionale di cui si è detto.

IL CASO.it

- L'errore grafico in parola può invece certamente disorientare i nuovi potenziali clienti del primo tipo (sub A di cui sopra) ossia coloro che in futuro (e - per quanto qui rileva - fino alla diffusione autunnale del nuovo elenco abbonati Telecom), avendo bisogno di una prestazione legale, potrebbero cercare di rivolgersi (per il tramite dell'elenco telefonico PAGINE

BIANCHE) all'Avv. B. su consiglio di taluno (ad esempio di chi già si avvalga o si sia già in passato avvalso della sua opera professionale): ma al riguardo è ragionevole ritenere che una tale tipologia di nuovo potenziale cliente, specificamente consigliato ed indirizzato da terzi ad avvalersi dell'opera professionale di detto legale, non si arrenda al primo ostacolo (nella specie rappresentato dalla disattivazione della vecchia linea telefonica del legale, pur indicata nell'elenco) e non si adoperi in altro modo (nella specie, componendo l'altro numero comunque intestato all'odierno ricorrente ed indicato nella parte immediatamente inferiore della pagina dell'elenco, ovvero chiedendo l'ausilio del terzo, già in rapporto con il professionista).

IL CASO.it

- In ogni caso, anche a voler prescindere dai superiori rilievi in ordine al difetto di prova di un pericolo concreto di perdita di nuova clientela, il danno patrimoniale che (ipotizzandone la verifica) ne conseguirebbe, sarebbe in futuro tanto (se effettivamente subito), dimostrabile (ad esempio attraverso la prova della effettiva contrazione degli incarichi professionali e dei mandati alle liti, rispetto al passato, nel periodo di "vigenza" dell'abbonamento telefonico incriminato) quanto (non "irreparabile" bensì) integralmente ristorabile (avendo natura patrimoniale).

Ritenuto quindi che non sussiste prova sufficiente (ancorché sommaria) della fondatezza (in punto di esistenza ed irreparabilità del danno) delle doglianze attoree, che pertanto il ricorso non può essere accolto e che tuttavia la considerazione della peculiarità della vicenda-involgente complessi accertamenti di fatto - legittima la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della soccombenza della TELECOM, integrale in rito (sulla legittimazione passiva) e parziale nel merito (in punto di fumus boni iuris).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso, per le causali di cui in motivazione.
- Compensa integralmente le spese di giudizio.

Pescara, 3.5.2008